

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23554 Anno 2010

Presidente: GIORDANO UMBERTO

Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Data Udienza: 13/04/2010

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) **LIGATO RAFFAELE N. IL 25/03/1948**

avverso l'ordinanza n. 2221/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del
17/12/2008

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI;
lette le richieste del PG Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a long, sweeping diagonal stroke that curves upwards and to the right.

Fatto e diritto

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Milano, respingeva il reclamo proposto da Raffaele Ligato avverso il decreto 4.2.2008 con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-*bis*, comma 2, legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario).

Ha proposto ricorso il detenuto, a mezzo del difensore avvocato Emilio Martino, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e per carenza ovvero apparenza della motivazione.

Con il primo motivo deduce, in particolare, che la motivazione non deve consistere in petizioni di principio prive di base materiale e che deve consistere nella dimostrazione della esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; quella adottata dal provvedimento impugnato si risolverebbe invece in una somma delle informative e dei pareri posti a base del decreto, senza valutazione critica, ad esempio, dell'affermato collegamento tra il Ligato e il clan dei Casalesi, con apodittico richiamo (di stile) alle affermazioni che il Ligato era a capo dell'omonimo clan e di spiccata pericolosità. Anche ad ammettere che sia sufficiente per il regime speciale la mera potenzialità dei collegamenti, non si comprenderebbe nel caso in esame perché essa non era fronteggiabile con il regime ordinario e mancava comunque la prova della potenzialità di detti collegamenti.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'assenza di giustificazione del rigetto delle censure rivolte alle specifiche limitazioni imposte ai sensi del comma 2-*quater* dell'art. 4-*bis* ord. pen., quali quelle relative al numero di pacchi, alla ricezione di somme, alla partecipazione alle attività socializzanti, alla permanenza all'aperto. Si diffonde inoltre nel contestare la legittimità dei controlli della corrispondenza.

Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Il ricorso è manifestamente infondato laddove afferma erroneamente applicata la legge penitenziaria e insussistente la motivazione sulla esistenza di elementi capaci di giustificare l'applicazione del regime differenziato e la violazione perciò dell'art. 41-*bis* ord. pen. e si risolve per il resto in censure sulla adeguatezza della motivazione, non consentite nell'ipotesi in esame, riservata al sindacato sulla violazione di legge.

Manifestamente infondata è in particolare l'affermazione che per l'applicazione del regime dell'art. 41-*bis* ord. pen. deve essere provata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Basterà ricordare che è la stessa C. cost. n. 241 del 2004 a riassumere l'ambito d'applicazione dell'istituto osservando: «in relazione all'originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento, introdotta dal

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, questa Corte, con numerose decisioni che si sono succedute a partire dal 1993 (sentenze numeri 349 e 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997), ha chiarito come fosse possibile e doveroso dare una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina in esame, volta a fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza, discendenti dalla "necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà", collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio "attraverso i contatti con il mondo esterno" che lo stesso ordinamento penitenziario favorisce quali strumenti di reinserimento sociale; ... così definite le finalità dell'istituto, la Corte ha precisato che i provvedimenti che applicano l'art. 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività».

Sull'effettività di tale pericolo il provvedimento impugnato ha poi ampiamente e plausibilmente motivato, richiamando fatti (delitti commessi) e le molte informative, anche successive al decreto applicativo, tutte concordi ed estremamente dettagliate, che davano ragione del giudizio di elevatissima pericolosità formulato, evidenziando ruolo di capo e collegamenti del Ligato, anche durante la sua latitanza conclusasi con l'arresto del 2005 in Germania, con la criminalità mafiosa in genere e da ultimo con i "casalesi". Le censure d'omessa o apparente motivazione sono dunque anch'esse manifestamente infondate e si risolvono per il resto in generiche confutazioni sulla adeguatezza delle giustificazioni alla decisione .

Inammissibili sono infine anche le doglianze con le quali si sostiene che non si sarebbe data appagante risposta alle richieste aventi ad oggetto le specifiche limitazioni disposte con il decreto. Le doglianze sono difatti articolate in astratto, senza alcuna indicazione delle singole limitazioni facoltative censurate e delle ragioni in concreto addotte a sostegno della illegittimità di ciascuna, mentre il provvedimento del Tribunale neppure sul punto può dirsi realmente mancante di motivazione, avendo sostenuto la necessità di tutte le imposizioni previste alla luce della estrema, qualificata pericolosità del ricorrente e del rilievo che nessuna appativa contraria ai principi di umanità e rieducazione o inutilmente afflittiva.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2010

Il Consigliere ~~estensore~~

Il Presidente

Corte di Cassazione